



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

relativa al

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 77s/2017

promosso nei confronti di

Fausta Radaelli – Tesserata F.I.G. n. 103122

Il procedimento in oggetto nasce dal rapporto informativo del Direttore del Golf Club Castell'Arquato per l'illecito commesso dalla tesserata Fausta Radaelli in occasione della gara svoltasi presso quel circolo il 3 agosto 2017, e per l'illecito da lei commesso nella gara svoltasi presso il medesimo golf club il 12 novembre 2017.

In entrambe le competizioni, la signora Radaelli ha consegnato uno score con punteggio inferiore a quello realmente conseguito, posto che nello score della gara del 3 agosto 2017 la buca n. 1 figura chiusa in 6 anziché in 7 colpi; mentre nello score della gara del 12 novembre 2017 la buca n. 16 risulta giocata in 5 anziché in 7 colpi.

Dal rapporto informativo si ricava che l'inesattezza del punteggio registrato nella gara del 3 agosto 2017 è stata appurata dal Giudice Arbitro Davide Lodi Rizzini: quest'ultimo, infatti, avendo avuto modo di seguire la condotta di gioco della Radaelli alla buca 1, aveva contato i colpi da lei effettivamente giocati in quella buca (in tal senso valgono le informazioni assunte ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia con interpello del signor Lodi Rizzini). L'erronea registrazione del numero di colpi giocati non è comunque in discussione, essendo stata riconosciuta dalla stessa Radaelli.

L'inesattezza del punteggio riportato nella gara del 12 novembre 2017, invece, è stata riscontrata dal team che seguiva quello in cui giocava la signora Radaelli e che aveva contato i colpi con i quali quest'ultima aveva chiuso la buca 16. Anche in questo caso, l'erroneità del punteggio riportato sullo score è stata riconosciuta dalla signora Radaelli che, peraltro, l'ha spiegata come il frutto di una dimenticanza nel considerare la penalità per la "palla persa" nella buca in questione.

Sotto un profilo oggettivo, la commissione dei due illeciti costituisce - dunque - circostanza pacifica: la signora Radaelli, del resto, l'ha riconosciuta anche nelle note difensive depositate con mail 12 settembre 2018.

Sotto il profilo soggettivo, si deve evidenziare che la tesserata Radaelli era (ed è) giocatrice esperta: il 3 agosto 2017, infatti, il suo Hdp EGA era pari a 16,6; mentre il 12 novembre 2017 il suo Hdp EGA era pari a 15,8.

La Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Golf ha avuto modo di chiarire che un giocatore esperto deve avere ben chiari il numero di colpi giocati, con la conseguenza che la sottoscrizione e la consegna di uno score con un punteggio inferiore a quello effettivamente conseguito costituisce infrazione caratterizzata dalla volontarietà (cfr. la decisione resa il 27 settembre 2018 nel procedimento disciplinare 32s/18, a carico di giocatore che aveva un Hcp EGA pari a 20).

Il criterio valutativo che la Corte Sportiva d'Appello ha posto a base della sua decisione è condivisibile e pienamente utilizzabile nel presente procedimento, nel quale (si noti) assume rilevanza non soltanto l'indubbia esperienza della signora Radaelli (comprovata anche dal fatto che ella pratica il golf da circa 16 anni, come dichiarato nelle note difensive del 12.9.2018), ma anche la considerazione che il giudizio ha ad oggetto non uno ma - invece - due illeciti che, seppur identici per natura, sono assolutamente autonomi e distinti tra loro, anche perché commessi a distanza di tempo ravvicinata ed in gare diverse.

Per quanto precede, è assolutamente inverosimile (oltre che inammissibile) che i due illeciti di cui



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

si tratta possano essere stati il frutto di una semplice distrazione, con la conseguenza che la loro connotazione volontaria determina l'applicazione dell'art. 17 comma 1 lettera c) del Regolamento di Giustizia, che per l'ipotesi di dolosa sottoscrizione di "score" con risultato inferiore rispetto a quello effettivo prevede una sanzione che va dalla squalifica temporanea per un periodo di dodici mesi sino alla radiazione.

La tesserata Radaelli non ha ritenuto di aderire alla possibilità offertale di definire il procedimento mediante decreto sanzionatorio con applicazione della sanzione della sospensione/squalifica temporanea per un periodo di otto mesi.

Invero, nelle note difensive depositate con mail 12 settembre 2018, dopo avere ribadito di avere "immediatamente riconosciuto" le infrazioni a lei contestate e dopo averle prospettate come "semplice errore materiale" inidoneo ad arrecarle un vantaggio, la signora Radaelli ha chiesto di archiviare il procedimento a suo carico.

Con la successiva mail 18 settembre 2018 la signora Radaelli ha poi chiesto un rinvio dell'udienza fissata ex art. 42 del Regolamento di Giustizia in considerazione della sua impossibilitata a parteciparvi per ragioni di salute, salvo poi non presenziare alla udienza fissata in accoglimento della sua istanza perché "impegnata per motivi lavorativi", secondo quanto preannunciato con mail 1 ottobre 2018 con cui, peraltro, la signora Radelli si è rilesa "in ogni caso alla memoria già depositata".

Come si è visto, il presente procedimento disciplinare riguarda due distinti illeciti relativamente ai quali deve applicarsi la sanzione prescritta dal citato art. 17 del Regolamento di Giustizia: sanzione che, nel caso di specie, pare congruo fare coincidere con il minimo edittale della squalifica temporanea per un periodo di dodici mesi.

Peraltro, trattandosi di due illeciti distinti, tale sanzione dovrà essere inflitta per ciascuno di essi con la conseguenza che il periodo complessivo della squalifica temporanea sarà pari a ventiquattro mesi.

Sebbene la signora Radaelli abbia riportato, in passato, la sanzione della squalifica temporanea per un periodo di 4 mesi per comportamento morale e civile scorretto (P.D. 54s-2016), ella non risulta avere precedenti disciplinari per infrazioni identiche a quelle oggetto del presente procedimento; tale circostanza, unitamente al fatto che l'incolpata ha riconosciuto entrambe le infrazioni non appena convocata dal Direttore del Circolo per fornire i necessari chiarimenti in ordine alle errate registrazioni che erano state segnalate e riscontrate sugli scores, può essere valutata in termini di attenuante ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento di Giustizia e consente, quindi, una diminuzione della sanzione complessiva.

Di qui, poiché ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia la presenza di circostanze attenuanti consente all'Organo Giudicante di ridurre al massimo di un terzo la sanzione minima edittale, alla signora Radaelli viene comminata la sanzione della squalifica temporanea per un periodo di 16 mesi (mesi 24 - 1/3).

P.Q.M.

si commina alla tesserata Fausta Radaelli **la sanzione della squalifica temporanea per un periodo di sedici mesi e quindi della perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG durante tale periodo.**

Bologna, 4 ottobre 2018

AVV. GIORGIO VASELLI
Giudice Sportivo Territoriale
per l'Emilia Romagna - Marche